

Commissioni in via di istruzione date da gl' illustrissimi ... signori Sopra Proveditori, e Proveditori alla sanità al nuovamente eletto prior del lazaretto di Corfu.

Contributors

Venice (Republic : To 1797). Magistrato della sanità

Publication/Creation

Venice : G.A. & A. Pinelli, 1726.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/hhs52576>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

COMMISSIONI IN VIA DI ISTRUZIONE
D A T E

Da gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

SOPRA PROVEDITORI,
E PROVEDITORI

A L L A S A N I T A'

Al Nuovamente eletto PRIOR del
LAZARETTO DI CORFU'

Desunte dal Capitolare Stabilito, e Decretato
per l'osservanza de Lazaretti.

*Accomodate all'uso particolare di esso Lazaretto di
Corfù, & addattabili per la maggior parte
all'uso pure de gl'altri Lazaretti.*

D'Ordine di Sue Eccellenze Stampate.



I N V E N E Z I A , M. DCC.XXVI.
Per Gio: Antonio, & Almorò Pinelli,
Stampatori Ducali.

COMMISSIONI IN VIA DI ISTRUZIONE

D A T E

Da G. Maffei, & C. Esce. Maffei, & C.

SOPRA PROVEDITORI
E PROVEDITORI

A L L A S A N I T A,

Al Novamento eletto PRIOR del

LAZARETTO DI CORTE

Deliberato dal Capitolo Stabile, e Decretato
per l'osservanza de' Lazaretti.

Almondo che il presente è di questo
Capitolo, & che per la maggior parte
all'uso per de' Lazaretti.

D'Ordine di Sua Eccellenza Stampato



IN VENEZIA, M. DCC. LXXV.
Per Gio. Antonio, & C. Stampatori.
Napoli, 1775.

3

*Nos Supra Provifores , & Provifores
Salutis Venetiarum .*



A Carica di Priore de Lazaretti è Carica della maggiore importanza per la materia , cui soprintende , per il pericolo , in cui verfa , per la Religiofa dipendenza , e conformità , che aver deve dall'auttorità , & alle Regole di queſto Magiſtrato . Baſti dire , che il ſuo oggetto è la Publica prefervazione , e che non admettendo il medefimo parvità di materia , l'ordinaria pena d'ogni prevaricazione nelle coſe di Sanità è la più grave .

All' eſercizio di tale Carica ne Lazaretti di Corfù ſiete ſtato nuovamente deſtinato voi Angelo Barbieri con l'elezione ſeguita ſotto li 2. Maggio caduto , previi li neceſſarii Proclami .

Una tal Carica era per l'addietro affetta alla Vendita ; con voſtra Supplica de dì 19. Luglio 1725. al Sereniſſ. Prencipe adimandaſte la ſopravivenza , ò ſia l'aſpettativa in vita del nuncqu. Francesco Spada , ch'all' ora l'eſercitava , e n'era il Compratore : Riſſeſſe dall'Eccellentiſſ. Senato le benemerenze voſtre, & di voſtra Famiglia, fù la medefima col Decreto 11. Agoſto ſuſſeguento à queſto Magiſtrato rimmeſſa , acciò foſſe avuta in conſiderazione , ſtante che per la Morte in queſto frà tempo ſucceduta del ſudetto Spada fù ſottratta alla Vendita eſſa Carica , e decretata elettiva di queſto Magiſtrato à tenore delle Publiche Leggi .

L'intenzione del Magiſtrato iſteſſo fù , & è di farla vacabile , e ſoggetta à Contumacia , come ſono quelle di tutti gl' altri Priori di Lazaretti di quattro in quattr' anni ; mà perche furono da voi in nuova Supplica meſſi in viſta li benigniſſimi concorſi delle Publiche grazie nell'iſtanze dell' antecedente , con cui ſupplicata l'aſpettativa , vi figuraſte d'aver à goder in vita eſſa Carica , hà favorabilmente interpretato con ſua Terminazione 17. Maggio ſudetto , che con tale riguardo per queſta prima ſola , & unica volta ſia , e ſ' intenda à voi conferita eſſa Carica per una doppia condotta , cioè per il corſo d' otto anni ſucceſſivi , in modo tale , che queſti ſpirati abbiate ad eſſere rimmoſſo , per dover ſoggiacere alla Contumacia degl' anni quattro , e ſia fatto in voſtro luogo nel tempo , e modi preſcritti dal

ti dalla Terminazione 13. Aprile 1722. per gl' altri Priori di Spalato, e Castel Nuovo, perchè poi li successori vostri sempre, & in perpetuo abbiano à durare solo quattr'anni, e debbano aver irrefragabilmente la Contumacia d' altrettanti.

Tutti questi motivi obbligandovi ad aver di continuo presente l'impegno delle Pubbliche Supreme beneficenze eccitano quello della vostra pontualità à corrispondere alle stesse in un modo particolare, onde non venga ad aggravarvi il demerito quel, che hà servito fin' ora à promovervi i vantaggi.

Tosto dunque, che sarete munito delli Ducati 100. ballottati con la Parte 19. Giugno spirato, importar delle quattro paghe anticipate, e della spesa di viaggio solita bonificarsi, e che con la Parte sudetta è stata stabilita in Ducati 60. v' imbarcherete per Corfù, & ivi arrivato vi rasseghnerete all' Eccellentiss. Signor Proveditor Generale, in di lui assenza alla Carica di Proveditor, e Capitano con le Credenziali, quali dal Magistrato al partire vi faranno consignate; Vi farete poscia conoscere à quel Colletto di Sanità, come Ministro destinato da Noi à tale incombenza di Priore di quel Lazaretto.

Dal giorno della presentazione di dette Lettere, che dovrà intendersi il susseguente à quello del vostro arrivo à quella parte si intenderà principiato il tempo delli otto anni, ne quali è circoscritto l'esercizio vostro in detta Carica; del che doveranno esser fatte le note necessarie, e voi comincerete ad assumere il peso di essa.

Gl' incarichi più essenziali d' un Priore leggonfi espressi nel Capitolare à Stampa de Lazaretti, un' esemplare di cui vi sarà consignato.

Questo farà sempre, ed in tutto la cinosura delle vostre direzioni, che doverete prendere in guida. Vi si accenneranno nelle presenti commissioni alcuni principii universali con qualche appendice, & alcuna eccezione, che v' à fatta; alla riserva di che doverete in tutti gl' incontri al medesimo ricorrere per norma.

Due massime generali vi legherete particolarmente à cuore;

Una prima; che le Contumacie tutte, ò sia nelle misure del tempo, ò sia nelle diligenze degl' espurghi hanno ad aver norma unicamente da' dettami, e dalle pratiche di questa Dominante; gl' uni in cadaun tempo uniformi; l' altre sempre

irre-

irrevocabili . Il Paese Ottomano in qualunque sua parte deve essere considerato continuamente in grado di sospetto , e la sua Contumacia è di quaranta giorni abili , ò come chiamansi netti , perchè nè il giorno dell' ingresso , nè quello dell'egresso da' Lazaretti computansi in tal novero giamai ; anzi non s' intendono mai principiate le Contumacie , come vi si dirà à parte à parte , se non dal dì che il tutto sia stato aperto . Questa è Legge inalterabile e per li Passaggieri , e per le Mercanzie , per quelle massime, quali vengono co' Bastimenti per Mare : per quelle di Terra dalle parti più vicine, ò confinanti può essere , che in Corsù siasi tollerata fin' ora una qualche Indulgenza , che non è à nostra notizia ; riposando le Nostre ispezioni sulla vigilanza delle Cariche Eccellentiss. Generalizie, e sulla confidenza , che quella parte si guardi , come sono tenute guardarsi tutte le altre . Ogn'altra Contumacia , che venisse di tempo in tempo prescritta per alcuna scoperta , ò temuta inforgenza in qualunque altra parte deve avere quel periodo unicamente, che dalle Terminazioni Nostre, quali vengono in tai casi diffuse (e vi saranno fatte tenere per lume di volta in volta) è prefisso , e non altro , mentre quelle particolari , che tal volta per alcun sconcerto convien prescrivere ò sopra alcuna di codeste Isole , ò trà il Commercio dell' una con le altre , qual' ora sieno di pura precauzione restano riservate alle mature cognizioni della Carica Eccellentissima Generalizia .

La seconda massima generale , che doverà starvi à cuore ; si è questa , che la Carica di Priore hà dà essere esercitata in persona , e non per sostituti . Resta permesso l'aver un Subalterno ; sia Guardiano da chiave , ò sia con qual' altro nome , quale faccia gl' uffizii più bassi à sollievo delle più gelose funzioni, che incombono ad un Priore ; mà questa non è una difesa preparata per qualsivoglia accidente , ella è una obbligazione , che di più assume un Priore , d' essere responsabile delle mancanze sue , e di quelle ancora del Subalterno . Ciò vi servirà d' avviso per far buona scelta , e per star in una doppia vigilanza , tutto venendo à cadere à peso d' un Priore , quel che in un Lazaretto alla di lui custodia affidato può per qual si voglia mezzo succedere .

E sarete avvertito di non lasciarvi sedurre à stare attaccato

in tale proposito all'intelligenza del fudetto Capitolare, dove leggesi più volte fatta menzione di tai Sostituti, mercè che al tempo in cui fù il medesimo compilato, disponevanfi altrimenti da quel, che ora si pratica tai Cariche, e non hà luoco al presente quel ch' allora correva.

Discendendo ora à minutarli le particolarità più essenziali del vostro Ministero, dovereste essere à quest' hora fatto capace, che siccome li Lazaretti sono istituiti all' unico oggetto di depositar in essi, e perscrutare qualunque pericolo potesse introdursi à danni della Publica Salute, lo che particolarmente è demandato alle ispezioni di questo Magistrato; così tutte le diligenze, che à ciò competiscono vengono dal medesimo bensì ordinate, mà supplite poi col mezo dell'attenzione, ubbidienza, ed integrità de Priori, e con l'esatta puntuale pratica di tutte le circospezioni, quali sono state conosciute necessarie, e trovate salutari dall' uso.

Per questo scelgonfi li Priori d' una condizione, e d' un costume, che dia loro debito d'aver insite quelle qualità, che si ricercano.

Il Priore esser deve lontano da ogni fine d' interesse; Non hà dà aver attinenza con Ministro alcuno, che abbia carico negl' Offizii di Sanità; Non può essere Parcenevole di Navi, Interessato ne Carichi; ò far alcun commercio, che abbia relazione co' Lazaretti, e contento unicamente di quel Salario, che gli resta assegnato non può derivare alcun' altro emolumento di sorte sotto qualunque escogitabile pretesto, ò per contribuzione delle Mercanzie, ò per recognizione delle persone, ò per dono, ò per regalo, il che vi farà repetito in più luochi, mà hà dà intendersi nella più solenne forma vietato.

Troverete nel Capitolare, che resta permesso à Priori di riscuotere dal Scrivan de Naviliii, ò da Patroni delle Mercantie un Soldo per Collo sopra tutte quelle, che capitano in Contumacia; mà saprete, che fino questo v' è stato levato per essersi avuto in considerazione nello stabilirvi quel Salario, che in fine vi sarà dinotato, e di cui solamente sarete legittimo riscuotitore. Superfluo in riguardo à quella parte l'accennarvi la libertà impartita ad un Priore di portar Armi per decoro, e sicurezza di sua persona, vi si dà à considerare l' obbligo preciso

ciso, & indispensabile, che hà un Priore, d'abitare nel Priorado costituito dentro al recinto de Lazaretti.

Questo debito non si restringe al solo tempo de Sospetti, mà si estende à qualunque tempo senza eccezione d'alcuno, dovendo il Priore esser presente non solo à tutto, mà pronto sempre à ciò che emerger potesse, & è talmente vincolato l'obbligo della residenza, che non può un Priore uscire dal Lazaretto, non che dalla Città senza espressa licenza quì del Magistrato, in altri luochi delle Cariche Superiori, potendo un sol giorno della Settimana portarsi à riferir alle Cariche istesse lo stato delle cose, coll'incarico però di lasciar altri per quel tempo in sua vece, e dovendo quall' ora avesse ad uscire con più frequenza chiederne sempre la permissione.

A questo debito v'è accoppiato l'altro di tener sempre presso di se tanto le Chiavi de Lazaretti, quanto quelle delle Stazioni delle Contumacie; dovendo tutte le Porte restar sempre serrate con chiavi, & esser aperte solo per le occorrenze delle Contumacie medesime, e sempre con la vostra assistenza; nè possono per Legge esser le medesime aperte prima del levar del Sole la Mattina, nè doppo suonata l' Ave Maria della sera, così per admettere dentro, come per mandar fuori persone, ò robbe di forte alcuna, e questa è legge inalterabile, che non ammette modificazioni.

Come resta permesso al Priore di convivere con sua Famiglia, così resta altrettanto incaricato invigilare, che la medesima non abbia comunicazione di forte con robbe, ò con persone sospette; non potendo alcuno d'essa ingerirsi nelle funzioni de Sborri, ò in qual si sia altra; nè sotto qualunque pretesto mescolarsi, ò praticar con genti sospette. In relazione à che è rigorosamente vietato à Priori, & à cadauno di sua Famiglia il contrattare in qualunque modo, ò comperar robbe, che siano in Contumacia, ò esistenti ne Lazaretti.

Cadono opportuni à questo passo gl'altri divieti, di non potersi tener da' Priori ne Lazaretti Cani, Gatti, ò altri Animali, quali coll'andar vagando possono confonder le Contumacie, così Polami, ò altri Volatili, che passar possono da un luoco all'altro: Questo stesso doverà essere indifferentemente proibito à Contumacianti con obligar cadauno à tener chiusi, e legati quelli, che avesse seco, e mettere nelle ordinarie

loro custodie , tagliate prima le ali , il Polame , che fosse introdotto da' Passaggieri per proprio uso . V'è pur l'altro divieto di tener sempre à Prado tutti li luoghi , ò siano Piazze dentro al recinto de Lazaretti senza piantarvi Alberi , ò ridurli per alcun modo à coltura per comodo de Sborri , come altresì quello di non permettere Pesca di forte nell'Acque vicine , che bagnano li Lazaretti , onde col pretesto d' esse non venga da' medesimi cosa alcuna trafugata .

Premesse queste nozioni vi si dice esser obbligo d'un Priore di tener conto di tutto ciò , che di Publica ragione in un Lazaretto s'attrova .

Per questo subito arrivato alla Carica doverete prendere in diligente Inventario tutte le robbe della sudetta ragione , del cui Inventario ne verranno fatte tre copie ; Una da spedirsi al Magistrato Nostro ; altra da conservarsi in quella Cancelleria ; la terza da esser serbata da voi per passar di mano in mano per via di consegna , e di ricevuta a' Priori Successori ; dovendo esser aggiunto all'Inventario istesso quel che di tempo in tempo s'andasse aumentando .

Le naturali incombenze poi d' un Priore venendo à diversificarsi rispetto alle persone , & alle robbe , quali entrano in Contumacia , e rispetto à Ministri , & à Serventi , quali intervengono ò all'adempimento degl'Espurghi istessi , ò à cautare i riguardi di Sanità , vengono per questo à dipendere dall'intera osservanza di quel buon'ordine , che dovendo esser noto à Subalterni à parte à parte per l'esecuzione, quale prestar devono , deve essere intieramente noto in tutta la sua serie ad un Priore per quella , che deve esiggere . Sendo dunque voi tenuto ad acudire , che sia fatto quel che gl'altri far denno , fiete in debito d'avvertire, che riguarda voi tutto ciò, che facendosi incombenza altrui riflette in risserve, e cautelle di Sanità.

Già vi si è detto , che tutto quel , ch'entra in un Lazaretto v'entra per dar prove di non essere contaminato dà alcun pestifero veleno ; E queste prove non dà altro desumonsi concludenti , che dall'esperimento , qual fanno li sani con la contrettazione delle robbe , ò con la pratica delle persone , quali à differenza chiamansi perciò sospette . Et è in ciò posta la confidenza maggiore , che abbiano le ispezioni di Sanità , rimanendo in sua grave difficoltà il poter credere , che il semplice

plice ventilar dell'aria levar possa dà un Corpo sospetto ogni sinistra impresione, quale avesse potuta fare il male.

Sono per tanto li Lazaretti ritiri Sacri della Publica Salute, ne' quali nessun' altra auttorità s'ingerisce, fuorchè quella, che à sì grave, e delicata materia soprintende; E per questo tutto quel che viene in essi ò depositato, ò riposto, sieno persone, sieno robbe, tutto hà da godere del privileggio d' asilo; non essendo giusto, che riceva detrimento nella sua buona fede, chi è per una Legge superiore, à tutte, come si è la Salute del Popolo, fida se, e le cose sue ciecamente ad esame così necessario.

Sapiate dunque, che voi siete dispensato dall' ubbidire nel vostro Ministero qualunque ordine, che non sia del Magistrato Nostro, ò di quella Carica, che in tale materia fa le veci di Delegata, nella quale figura doverete riconoscer sempre, come già s' è detto, in assenza della Carica Generalizia, quella di Proveditor, e Capitano, tutto dovendo essere riconosciuto, permesso, & ordinato da Noi, e Delegati Nostri, quello che per qualunque modo turbar può l' ordine inviolabile delle cose di Sanità.

Quindi è, che non doverete ricever alcun Sequestro sopra robe, ò Mercanzie esistenti ne Lazaretti à motivo di Contumacia, come neppure potrete trattenerne sotto qualunque pretesto, e per commission di chi si sia alcuna cosa liberata già dà riguardi, se ciò espressamente dà Noi non vi venisse in alcun particolar caso commesso, sendo egualmente di dovere, che come le ispezioni di Sanità non hanno à ricever soggezione dà verun' altra, così non debbano servir di pretesto per derogare in qualunque modo à quelle ispezioni, che posteriormente devono aver luoco nell'altre Mansioni.

In relazione à ciò è stato statuito, che li Lazaretti non abbian à servire di Fontico à particolari, così che terminata la Contumacia non viene accordato à Mercanti altro tempo per estrarre le loro Merci, se non di soli quindici giorni; spirati li quali hà dà correre l' aggraviò di Soldi vinti per Collo al giorno, applicato in pena alle occorrenze del Lazaretto; anzi se fosse d'uopo far luoco à Mercanzie sopravvenienti col mander fuori le espurgate, doveranno queste esser estrate nel più breve termine, che sarà di volta in volta prescritto, & in difetto

fetto faranno fatte condurre alle Pubbliche Dogane con trattener tante d'esse Merci, quanto suprir potesse ad ogni spesa, che importasse il trasporto.

Con tale riguardo non vengono permessi ne Lazaretti Contratti di forte alcuna, sendo indifferentemente tutti proibiti, siano di permuta, ò di qualunque altra alienazione, e sieno d'ogn'altra natura, che escogitar si possa, vietato del pari l'acquistar in essi azione alcuna, che l'esercitarla, per il che non è pur permesso il rogare dà chi si sia nelli Lazaretti Procura alcuna senza espressa licenza accordata ad urgente causa ò da Noi, ò da Delegati. Nel solo caso, che infermando alcuno desiderasse in accostarsi alla Morte di far suo Testamento per man di Publico Nodaro, è lecito di questi ammettere, mà ne devono prima essere avvivate con Lettere le Cariche superiori, acciò con i dovuti riflessi ai tempi, & alle congiunture lo accordino, se lo trovassero conferente.

Viene ad aver consenso e ciò anche il risoluto divieto di non permettersi ne Lazaretti visita alcuna à Sanseri tentata sotto qualunque pretesto ò co' Passaggieri, ò con Bastazi, ò con altri nell'oggetto, che li Lazaretti destinati alle Contumacie non diventino luoghi di Negozio con pregiudicio, e pericolo. Parla con la resolutione, che rileverete, il Capitolare in tale proposito, e doverete attenderlo rigorosamente, ingiungendovisi in oltre d'aver le necessarie avvertenze, perche ciò che viene proibito à Sanseri non venga col mezzo di troppo frequenti, e sovverchie visite da Spedizioneri intentato.

Rilevata, che abbiate l'indipendenza totale del vostro Ministero, e l'uso preciso à cui inservir devono li Lazaretti vi si dice in appresso, che non per questo siete in libertà di admettere in esso persone, ò robe, se non previo un Mandato delle Cariche, che ve lo ordinino, e vi specifichino ciò, che doverete admettere, ò per rimanere in deposito, ò per soggiacere allo Spurgo; del che ne viene in necessaria conseguenza, che niente potete mai permettere, che esca, ò sia dato fuori dal sudetto Lazaretto, non persone, non robe di forte senza un Mandato tale, che vi prescriva ciò, che esequire doverete; E questi Mandati vanno serbati in Filza, perche sono le cauzioni, co' quali è tenuto un Priore in ogni tempo, occorrendo giustificare la sua Condotta.

Rendesi un tale Mandato requisito così necessario, che non che admettere senza d'esso alcun chi si sia alla visita neppur di Passaggieri per semplicemente parlare con loro, non possono ammetterfi Fanti, Guardiani, Bastazi, persone così necessarie alla condotta, custodia, e maneggio delle stesse robe, e persone rispettivamente destinate alla Contumacia, non potendo essere permesso lo sbarco, non che l'ingresso ne Lazaretti à chi si sia di tale scorta mancante. Un solo caso è eccettuato, & è quello di ricever le proviggioni, che alcun Passaggere volesse farsi venir per suo conto, per non valersi del mezzo de Vivandieri, quali Proviggioni è tenuto il Priore di ricevere quantunque non vi fosse l'ordine, per farle passare con i debiti riguardi alle mani di quello, cui fossero destinate.

Quest'obbligo ne porta un'altro di tener un'esatto diligentissimo conto di tutto ciò, che entra in un Lazaretto, perche dovendo dar prove di sua salute, tutto deve uscire con la sicurezza d'averle date.

Per questo pervenutovi il Mandato di ricevere le tali persone, e le tali robe, la prima vostra cura esser deve di destinarle alla Contumacia, e farle rinchiudere in quella stazione, ò recinto, che riputerete più opportuno, facendo aprire immediatamente tutte le robe dà uso de Passaggieri, & il più sollecitamente, che sia possibile le Merci, con l'oggetto d'avvanzar il principio della Contumacia, quale non può mai principiare, se non dal giorno, che sia il tutto aperto, il qual giorno esser deve specificato; Fatto questo doverete prender in nota sopra Libro à ciò destinato tutto ciò, che vi verrà consignato, e d'indi impoi resterà alla vostra custodia affidato.

Deve servire una tal nota per contezza del giorno preciso, in cui doverà aver principio ogni Contumacia; del nome di cadaun Passaggiere, della quantità, e qualità di sue robe dà uso, se farà Contumacia di persone; del numero, e contenuto de Colli tutti, capo per capo, se fosse di Merci; del Paese d'onde procedono, del Bastimento, che le averà condotte, col nome del Capitano, che lo dirrige, della stazione assegnata per la loro Contumacia, del Guardiano, che doverà assisterla, de Bastazi, che averanno da impiegarsi, onde col riflesso al lume, che risultar ne deve la estenderete con le dovute distinzioni, essendo necessario, che ogni Contumacia
abbia

abbia sua partita separata . In effo Libro notar doverete tutto quel , che concerner potesse quella Contumacia ; Il voltar delle Merci , qual cade alla giusta metà dell'intero periodo , e si pratica solamente con cinque generi di Merci ; con li Gottoni , Filladi , Pelli di Camello , Asfori , e tal volta con le Sede ; perche lasciandosi questi ne loro invogli distesi in taglio , & espurgandosi solamente con l'immerfione delle braccia de Bastazi , quali non possono giunger al fondo , passata la metà della Contumacia di sotto in sù si rivoltano , si pratica per egual tempo una somigliante diligenza ; noterete pure tutti gl' accidenti , che avvenissero di Malatie , ò di Morti , quali devono averfi in particolare confiderazione , e tutte esser visitate , e confiderate dal Proto Medico , e così ogn' altra inforgenza , perche col lume d' un tal Libro nell' accostarsi il fine della Contumacia dovete estendere una Fede, nella quale hà dà esser indicato il giorno , in cui principiò quella Contumacia , l'altro in cui furono voltate le Merci , se tutti si siano conservati Sani , oppure vi siano stati Malati , e Morti , delle quali Malatie, e Morti doverà far sua relazione giurata il Proto Medico, venendo à dipendere dà una tal Fede il fondamento per rilasciar l'ordine della pratica, che voi eseguirete qual' ora vi venga rilasciato .

Essendosi parlato fin' ora del requisito del Mandato , e di quello di registrar tutto ciò che entra in Lazaretto sù d' un Libro , dovete avvertire, che non prima siano admesse, e prese in nota persone , ò robe , se non farà presente il Guardiano di Sanità , che deve custodirle , e pronti rispettivamente li Bastazi , che devono maneggiarle , li Nomi de quali hanno ad essere descritti , come vi s'è detto , Contumacia per Contumacia sopra del Libro sudetto , dovendo tutti aver contezza per l' obbligo di Fedeltà , di cui partecipano di ciò che viene à Lazaretti affidato .

Entrando ora nel particolare dettaglio delle Contumacie , à quali vengono ad esser affette , e persone , e robe , vi istruiremo prima sopra quelle de Passagieri, per parlar poi di quelle delle Merci , & averete l'intero intorno all'une , & all' altre, rilevate che abbiate tutte le incombenze de Ministri , e Serventi , in ordine alla divisione fatta sopra per vostro maggior lume .

Tutti

Tutti li Passeggieri, che vengono da Paese sospetto ò per Terra, ò per Mare, tutti hanno da far Contumacia, e tutti ne Lazaretti, non in altro luoco, ne quali hanno dà portar seco loro le robe dà ufo per sicurezza, che restino esposte all'aria, e venghino maneggiate. Non si permette suprir agl'espurghi sù Bastimenti, se non in qualche straordinario raro caso, che deve essere elaminato dà chi presiede alla materia, e particolarmente accordato; per altro non sono valide Contumacie sù Legni de Passeggieri.

Queste devono aver sempre separata stazione, & un Guardiano particolare, che le custodisca, non admettendosi mai unione di Contumacie, se non con oggetto di loro risparmio di quei Passeggieri, che provenissero dà un medesimo luoco, e capitassero in un tempo istesso, quantunque con Bastimenti diversi, quell'ora però l'una parte, e l'altra concorresse à ricercare l'unione, che non deve aver mai luoco, se non accordata dal Giudice.

Già si è detto, che le Porte di tutte le Contumacie devono star ferrate, così ogni Porta di comunicazione trà Contumacia, e Contumacia de Passeggieri, onde riguardo à questi sapiate, che vanno indifferentemente nel primo loro ingresso levate à tutti le Armi, e riposte in luoco sicuro, spogliate prima dà ogni cosa soggetta à Contaggio, per essere in fine restituite à Patroni, non potendo essere ricusata à medesimi ricevuta in quanto la ricercassero.

Hanno detti Passeggieri à portar seco loro tutte le robe dà ufo, quali levate immediatamente dalle Casse, & Invogli, e prese, come s'è detto, in nota, devono esser poste all'Aria sopra Corde, onde abbiano continuo Sboro, e vengano maneggiate, e rimaneggiate; se con pretesto di robe dà ufo venissero introdotte da medesimi Mercanzie separate dalle robe dà ufo, doverà di queste esser fatta indispensabilmente Contumacia à parte senza arbitrio di sorte.

Tutte le Lettere, quali volessero dar fuori, devono consignarle acciò non siano dispensate senza passare per li necessari profumi, onde le ricerchino li Guardiani, le ricuperi il Priore col mezo della solita bacchetta, & occorrendo alla presenza loro, le apra, e profumi à fogli spiegati, e le sigilli, ò le consegna.

Quelle

Quelle veramente, che essi Passeggieri aveffero portate feco dà altri Paesi al Lazaretto, doveranno effier consignate à Priori le quali profumate al di fuori le faranno tenere ove occoreffe, acciò fiano fatte le debite diligenze sopra le medefime, al qual' oggetto doverà tenere appreffo di sè il Priore un Crivello con rete di Ferro, una Fogheretta, & il profumo, e mancandone avviferà per la proviggione.

Per foccorrere a' bifogni di detti Passeggieri deve due volte almeno per giorno; una la mattina; l'altra il doppo pranzo visitarli il Priore, visite, che possono altresì servire per rilevare, se li Guardiani facciano il loro debito, e se si effettuino li Sbori delle robe dà ufo.

Alla visita de Passeggieri fudetti non può effere alcuno admeffo senza un Mandato, che lo fcorti, nè deve admetterfi altri, che il nominato in effo; Deve effa visita effier fatta nelle debite diftanze, trà li confueti ripari, e fempere coll'affiffenza del Priore, oltre quella del Guardiano in conveniente diftanza, onde niente poffa effier dato fuori, nè reffino in modo alcuno violati gl' importantiffimi riguardi di Sanità; mentre volendo dar fuori li Passeggieri cos' alcuna, deve efpurgarfi nelle mani de Guardiani dà ogni cofa, che poteffe effier sottopofa a' riguardi, e paffata nelle mani del Priore, dà effo riconofciuta, deve effere rilaffciata à chi aveffe il Mandato di ripeterla.

Si hà dà vivere con quiete nelle Contumacie, e senza rifse, e senza fcandali, nè devono effier permeffi Balli, Giuochi di Ballone, di Balle, ò altri fimili, che poffono alterare, ò mefchiar le Contumacie; mentre venendo per qual fi voglia accidente à confonderfi una Contumacia con l'altra, deve farfi per tutte due à rigori dell'ultima principiata, previa la partecipazione del fequito fconcerto.

Approffimandofi il fine d'ogni Contumacia de Passeggieri, doverà il Priore eftendere la fede per la liberazione, accennando in effa, come s' è detto, il giorno in cui principiò, che è quanto dire quello in cui il tutto fù aperto, e quello in cui viene à terminare, con fpecificazione di tutti gl' accidenti, che foffero avvenuti, particolarmente dello ftato di Salute, in cui all' ora fi attroveranno.

Nell' ufcire non hanno dà avere alcun'altro imaginabile aggravio

gravio li Passeggieri, che di Soldi 44. al giorno per Mercede del Guardiano, quale doveranno sodisfar intieramente prima di conseguir la prattica, come pure il Vivandiere di quanto avesse loro somministrato, non potendo alcun'altro ricevere per espressa proibitione dà medemi alcun provecchio.

Prima però dell'uscita loro doverà farsi osservazione, che niente manchi di Publica ragione, e far risarcire quel danno, che potessero aver causato in qualunque modo al Lazaretto.

In quanto alla Contumacia delle Merci sappiamo, che à differenza di quelle, che capitano in questi, & in altri Lazaretti, ne capitano di due nature in quello di Corfù. Le une per esser semplicemente in esso depositate, e custodite come provenienti da Luochi sospetti, affine d'attendere occasione d'imbarcarle per tradurle all'espurgo di questi Lazaretti, ne' quali devono scontar la legale Contumacia, e di queste hà dà avere il Priore una particolare attenzione, acciò sian riposte in luogo sicuro, e ben guardato; in modo che non possano ricever detrimento, e sotto custodia tale, che non possa esser posta mano in esse, perche poi capitata l'occasione sudetta sian integralmente imbarcate, e fatte passar à questa parte con li necessarii rincontri nè sia data loro la spedizione per altre Scale.

Le altre poi v'entrano per essere in esso Lazaretto espurgate, qual' espurgo subir devono con le formalità tutte di questi Lazaretti, e non altrimenti.

Doveressimo parlar à questo passo del modo di tradure esse Merci al Lazaretto; mà caderà à nicchio più opportuno; onde figurando già Sbarcate le Merci coll'assistenza del Guardiano, e Bastazi destinati alla custodia, & al maneggio, deve prima di tutto dal Capo de Bastazi esser fatta la ricevuta al Capitanio, ò sia Scrivano della Nave della quantità de Colli, & Invogli, che averanno ricevuti in consegna; e della condizione in cui gl'averanno trovati, indi devono essere trasportate esse Merci nella Contumacia assegnata, e collocate ripartitamente, distinguendo quelle, che passano per maneggio dà quelle s'espurgano con immersione, oppure col ponerle à Monte, e tutto riponendo à suo nicchio. Suplendosi con ciò alla funzione d'aprirle, devono nello stesso tempo essere prese in rollo dal Guardiano, qual rollo incontrato prima dà Voi con le Merci deve essere serbato in Filza, e registrato nel Libro

bro sopra indicatovi ; dovendo intendersi principiata la Contumacia dal giorno , in cui s' è terminato d' aprire ; il che in esso rollo hà da essere specificato .

Fatto questo primo ingresso delle Merci , il Priore deve avere la attenzione di visitarle trè volte il giorno , per afficcurarsi , che dà Guardiani venga ordinato , dà Bastazi esequito così il maneggio, come l' immersione , & il trasporto dà luogo à luogo rispettivamente delle medesime ; non dovendo ciò esser omeffo neppur ne' Giorni Festivi , dall' osservanza de quali dispensa il riguardo importantissimo della Salute ; essendo cominata la perdita della giornata à que' Fachini , quali non faceffero il debito loro, & applicato con provida Legge l' utile al Priore , che li notificherà , e tenirà nota distinta de loro mancamenti .

Intorno alla qualita degl' Espurghi competenti à ciascuna sorta di Merci , venendo minutamente spiegata capo per capo , e genere per genere in fine del Capitolare à Stampa , che vi farà consegnato , non v' è bisogno di ciò ripetervi , rimettendovi all' istruzione , & esecuzione di quello , e sol tanto aggiungendovi , che quella formalità non può sotto qualunque pretesto esser trascurata , alterata , ò diversificata .

V' è un modo particolare d' espurgare alcune Lane , quale chiamasi invellare , perchè vello per vello si maneggiano , e si nettano , e questo è permesso , perchè utile nello stesso tempo à Mercanti , che avanzano la spesa , ed il tempo di farle nettare doppo , è altresì proficuo à riguardi per il diligente esame , che ne vien fatto ; onde capitando à quella parte Lane suscettibili di tale espurgo , farete che possa aver luogo .

Suole tal volta accordarsi anche l' unione delle Merci , condizionatamente però all' essere procedenti tutte dà un medesimo luogo , e capitate in un medesimo tempo ; e ciò col solo oggetto di dimidiare la spesa del Guardiano , non mai di diminuire il numero de Bastazi ; mà questo v' à ordinato dal Giudice , e dal Priore deve essere acudito , che non porti alcun pregiudizio alle riserve di Sanità .

La prima ispezione di queste cade sopra il voltar delle Merci stesse , qual' ora ve ne siano de sopra indicati generi , quali devono essere maneggiati da una parte , e dall' altra ; onde prima , che giunga il giorno del voltar stesso dovete estendere la Fede , in cui hà da essere espresso il giorno , nel quale
prin-

principio coll' apertura de Colli la Contumacia, lo stato di Salute di tutti quelli, che intervengono in essa, & il giorno preciso in cui viene à cadere la giusta metà, perche in relazione del Mandato, che vi sarà rilasciato farete che segua il voltar d'esse Merci al tempo limitato, acciò abbiano eguale dà una parte, e dall'altra l'espurgo.

Questo istesso praticar doverete prima che termini la Contumacia per aver l'ordine di licenziar esse Merci, che qual' ora siano caminate le cose senza alcun sconcerto, massime d' infirmità, ò di morte particolarmente attendibile vi sarà rilasciato.

Vna opportuna avvertenza hà dà havere il Priore, che con le Mercanzie non si mescolino Mercanti, ò Interessati nelle medesime, affine che li Sbori siano fatti con maggior diligenza, e scoprendo il contrario deve notificarlo, non essendo permesso à Mercanti d'andar à veder le loro robe in Lazaretto, se non una sol volta al principio della Contumacia per farne la consegna à Bastazi, e ciò con particolare Mandato.

Non è tutto questo, in che consista il buon successo delle Contumacie siano di Passeggieri, sieno di Merci, concernendo le medesime quel più, che si dirà in appresso coll' ordine, che vi si è indicato, e che quantunque sia incombenza de Subalterni in esequire, è però incarico del Priore acudire, che dà medesimi venga esequito.

Per supplire adeguatamente à tali occupazioni occorrono Ministri, e Serventi. Trà Ministri computiamo Fanti, e Guardiani; trà Serventi Vivandieri, e Bastazi.

V'accenneremo l'ordine, che quì si tiene, acciò vi serva non di norma, mà d' indirizzo per ciò che riguarda li Fanti.

Quall' ora la situazione del Lazaretto di Corfù ammettesse lo sbarco delle Merci dal Bastimento al Lazaretto senza che avesse à farsi per via di trasporto col mezzo d'altri Legni, come quì si pratica, con quello delle Peate, non vediamo necessaria per altro l'ingerenza de Fanti, che per portar li Mandati, & Ordini tutti, quali sempre devono esser recati dà un Publico Ministro, e non dà alcun suo Sostituto.

Mà come à questa parte ogni Bastimento, che giunga, hà debito di dar prima in esatto Manifesto, ò sia in Libro di Carico à questo Magistrato tutto l' intiero Carico, che porta,

senza eccettuare li Trameffi, e ciò che serve per Mezzo, nè può effettuarsi il discarico, e passaggio à Lazaretti, se non col mezzo delle Peate sudette per la natura de Canali; così dovendo lo stesso farsi à parte à parte, è necessaria l'assistenza del Fante, che custodisca il passaggio istesso, onde niente venir possa trafugato, nè succeder per viaggio mescolanza alcuna de liberi co' sospetti.

In simil guisa la necessaria moltiplicazione degl'atti viene à rendere più cauti i riguardi; mercecchè il Guardiano, che stà alla custodia del Bastimento hà l'obbligo di dinotar in suo Rollo tutto ciò, che consegna al Fante per tradurlo al Lazaretto; Il Priore in altro Rollo quel che dal Fante medesimo gl'è stato condotto, e consignato, e si rincontra il tutto col manifesto dato dal Capitano del Bastimento nel dar il Costituto, se sia l'intiero di quanto hà portato di Carico, se il tutto sia passato in Lazaretto agl'espurghi, e cosa possa essere rimasto sul Bastimento.

Questo vi si dice per lume, e non per Legge, sapendo Noi non esser solito d'esiggersi li Manifesti dà Capitani de Bastimenti, che fanno Scala à Corfù.

In quanto dunque alla parte di Corfù ancora doveffero effettuarsi li discarichi col mezzo di Legni minuti, non à drittura dal Bastimento, quale pur viene ad esser affetto alla sua Contumacia, doverete avere li necessarij riguardi sopra le Barche, e sono quelli contenuti nel Capitolare in proposito delle Peate.

Questi doveranno esservi esibiti dal Fante, nè potrete permetterne il discarico, se non v' esibirà nel tempo istesso il Mandato di riceverli, in cui doverà esser espressamente nominato esso Fante destinato portarlo, per levar l'abuso de Sostituti; Il discarico deve esser fatto alla presenza del Guardiano, che deve assistere alla Contumacia, e dà Bastazi, che devono supplire al maneggio, e terminato lo stesso non potranno essere licenziati li Marinari venuti dal Bastimento con esse Merci per custodirle, & aiutar il discarico istesso, se non verrà il Fante istesso à levarli per restituirli al bordo. Scaricati, che sieno essi Legni, li farete visitar in ogn'angolo dà Pupa, à Prova per accertarvi, che niente possa esser stato occultato in essi di roba sospetta, indi li farete brustolar, guazzar, e net-

e nettar diligentemente dà ogni pelume , e dà ogni cosa sottoposta à contagio , consignandoli doppo resi in tal modo liberi à chi venisse à ripeterli .

Succedono à questi in qualità di Ministri li Guardiani , Ministri della più gelosa esecuzione , perche tocca ad essi fare quel che internamente deve esser fatto , & hà dà invigilare il Priore , che sia fatto .

Intervengono questi tanto nelle Contumacie delle Merci , quanto in quelle delle persone , non cadendo in proposito de Lazaretti la funzione , che prestar devono sopra Bastimenti .

Per esser ammessi hanno à capitar col Mandato , che specifichi il loro Nome , e capitar devono soli , non potendo condur seco loro ò Mogli , ò Figli , ò altri chi si sia .

Hanno ad esser pronti prima , che capitino al Lazaretto , ò Passeggieri , ò Merci per ricever il tutto in consegna , & in quanto , come s'è toccato , fosse duopo travasar dal Bastimento al Lazaretto le Merci col mezo di Legni inferiori, ò Barche ; se per caso non potesse dentro ad un giorno effettuarsi l'intero discarico de medesimi , sono obbligati à montarvi sopra la notte , e vegliare , e custodire fedelmente quel che fosse in essi rimasto .

Non possono aver più d'una Contumacia, e quando ò per agevolare il dispendio à Passeggieri , ò per cōmodo delle Merci potesse esser permessa l'unione d'una Contumacia con altra , con la formalità sempre però, che v'è stata accennata, il Guardiano hà da esser destinato dal Giudice , non dal Priore .

Vietato è risolutamente à medesimi il far Bettola, ò Negozio , ò contratto di forte con genti , ò di robe di sospetto esistenti ne Lazaretti agl' Espurghi , ed egualmente il tener mano ad alcuno , che col pretesto di visita tentasse di farlo .

Tosto che siano stati ammessi , e destinati ad una Contumacia devono ricever in consegna li Passeggieri , e robe , descrivendo gl'uni , e le altre , nome per nome ; e capo per capo in Rollo , facendo lo stesso rispettivamente delle Merci , qual' ora sopra le medesime fossero destinati .

E per far questo hanno in primo luoco dà estrarre dalle Casse , e dagl'Invogli le robe istesse alla presenza del Priore; dovendo questo nel tempo , che il Guardiano forma il Rollo registrar il tutto nel Libro alla partita di quella Contumacia ; e

se nel far quest' incontro si trovasse con gl' utensilii mescolata alcuna Merce, questa, come s'è accennato, dovendo far Contumacia à parte, non quella che si pratica con le robe dà uso, deve essere separata.

Fatto l'incontro d'esse robe devono tutte esser esposte all' Aria distese sopra Corde giornalmente, e riposte la sera, affinché resti tanto più assicurato il loro maneggio, dovendo invigilare il Guardiano continuamente, che niente venghi à tali diligenze sottrato.

Tenendo chiuse sempre le Porte delle Contumacie custodir devono dentro à loro recinti li Passeggieri, onde non segua sconcerto alcuno per qualche comunicazione de liberi co' Sospetti, e de Sospetti con altri di differente Contumacia, avvisando immediatamente di qualunque sconcerto venisse à succedere il Priore, acciò questi possa parteciparlo alla Carica.

Si faranno consignar dà medesimi tutte le Lettere, così quelle, che avessero portate seco per essere ricapitate, come quelle che scrivere volessero ad alcuno, e queste espurgate diligentemente al di fuori doveranno esser fatte tenere in mano del Priore col mezo della solita Bacchetta, quale doverà eseguire quanto in tale proposito viene ad esso lui incaricato, cautela qual parimente praticar doveranno nel dar fuori le Fedi, & altre Carte.

Assisteranno di presenza in civile distanza à tutte le visite osservando attentamente, che niente venga dato fuori sotto qualsivoglia pretesto con pregiudicio de riguardi di Salute, nè daranno fuori essi medesimi, dipendentemente però sempre dagl' ordini, che venissero loro dati cos' alcuna per se stessa non soggetta, se non l'averanno prima esaminata, per assicurarsi, che sia quella, che viene ricercata, & espurgata diligentemente dà ogni cosa soggetta à riguardi.

Così pure assisteranno continuamente alli Vivandieri in occasione di portar li Viveri à Passeggieri, soprintendendo, perche non portino robe nocive, non le vendano à prezzi incompetenti, nè segua cambio alcuno di robe; mà il tutto sia operato colle necessarie riserve.

Sopra le Contumacie delle Merci doveranno egualmente prender il tutto in nota, & il tutto custodir fedelmente, tanto rispetto alla propria, che alla fedeltà degl' altri;
soprin-

soprintendere del continuo à maneggi de Bastazi, acciò sieno fatti, e con l'assiduità, e con la formalità prescritta dalle Leggi, obbligar li medesimi à dormire sopra li Colli, e Balle, onde tanto più s'assicuri la rintraciata Salute.

In caso di doverli estrarer Merci dal Lazaretto libere di lor natura, sendo permesso il poter queste estrarre in ogni tempo, depurate che siano da ogni cosa soggetta à contagio doveranno intervenire anch' essi col Priore à tale estrazione, e perchè resti diligentemente separato ciò, che potesse esservi internamente framischiato di sospetto, e perchè quelli, ch' avessero interesse in tali estrazioni non si mescolino con gl' esistenti in Contumacia.

Doveranno sì nell' una, che nell' altra Contumacia far tener netti di continuo gl' Anditi, li Corridori, e le Piazze tutte delle cose sottoposte à contagio, affinchè possa il Priore far le quotidiane sue visite senza alcuna irregolarità, in pena di perdere l' utilità di quel giorno, in cui avessero essi Guardiani ommesso di ciò fare.

Nell' estendere le loro Fedi per lume al Priore, sia per il voltar delle Merci, ò sia per il liberar così quelle, come le persone esistenti in Contumacia, doveranno prima accertarsi dello stato di Salute di cadauno, & esprimerlo in esse Fedi nelle quali doveranno pure esprimere d'aver diligentemente, e giornalmente sborati gl' Abiti, con la rammemorazione in oltre di tutti gl' accidenti di Malatie, di Morti, e di qualunque altro, qual fosse nel decorso di quella Contumacia accaduto, & avessero pontualmente di volta in volta, come sono tenuti, al Priore partecipato.

Prima di licenziar le Contumacie doveranno riveder li danni, che potessero esser inferiti dà Passeggieri, ò dà Bastazi, e farli risarcire, nè doverà esser alcuno licenziato dal Lazaretto, nè similmente esser levata roba di forte, se non averà sodisfatto intieramente il Guardiano istesso delle giuste sue Mercedi, quali fissate dalla Legge in Soldi 44. al giorno, non possono sotto qualunque pretesto neppur di donativo, di spese, di vitto, ò d'altro, venir in conto alcuno alterate.

Passando dà Ministri à Serventi, e prima à Bastazi, anche questi hanno ad esser ammessi con Mandato, non possono condur seco loro Mogli, Figli, ò chi altro si sia,

non metter Bettola , non far alcun Negozio :

Intervengono ordinariamente al solo espurgo delle Merci ; & il loro debito è di prestarlo esattissimo, & assiduo col maneggio , e con lo sboro ; Col maneggio immergendo le braccia nude , e profundandole per frequenti fori in quelle Balle , e Colli , che non si vuotano , mà solo s'aprono , praticando la stessa immersione sì dà una parte , che dall'altra , per il ch'è introdotto , & alligato à precise prescrizioni il voltar delle Merci ; Col maneggio pure rispetto à quelle Merci , che vengono in pezza, nè possono senza loro detrimento spiegarsi, e distendersi all'aria, dovendo intorno à queste tagliar le cuciture d'esse Pezze , e piegatura per piegatura introdurvi le braccia ; Con lo sboro poi esponendo all'aria quelle Merci , che sono capaci d'esser esposte , e maneggiandole , e mettendo à Monte nelle prescritte altezze, con riportarle giornalmente dà luogo à luogo quelle , che sono soggette à tale diligenza .

Hanno parimente debito essi Bastazi di dormir sempre sopra li Colli , ad oggetto , che col calor del sonno tramandar possa fuori più facilmente ogni mala impressione ; d'intervenire all'estrazione di quelle Merci , che vanno estratte , separandole esternamente , ed internamente dà ogni cosa suscettibile d'infezione , come pure di quelle , che avessero terminato l'espurgo per liberar più presto dalle medesime il Lazaretto , e di tener netti dà ogni cosa tale gl'anditi , li vani , e li sentieri particolarmente , acciò possa il Priore far liberamente le triplici giornaliere visite , dovendo nettar le Teze , e le Piazze dà ogni cosa , doppo asportate dal Lazaretto le Merci .

Come è risolutamente proibito à Bastazi di poter accordarsi co' Mercanti di sborar le loro Merci à un tanto per Collo ; mà solo à giornata , e non altrimenti , così à questa parte è fissata la loro Mercede in Lire 3 : 2. per giorno , oltre la quale non devono esiggere cosa alcuna altra ; resta però accordata una piena libertà à Mercanti di stabilire la Mercede istessa in ogn' altra minor summa proporzionata al men costoso vivere di quella parte .

Abolita dal Decreto 27. Aprile decorso ogni passata pratica intorno alla destinazione di tali Bastazi per il Lazaretto di Corfu , e devoluta la scelta di questi à Mercanti istessi , come quelli a' quali compete la ragione di destinar Serventi al
maneg-

maneggio delle loro robe , della fedeltà de quali abbiano motivo di fidarsi , l' ispezione del Priore si restringe solamente ad osservare , che siano idonei , & ubbidienti al servizio , mentre in caso trovasse ò recredenza , ò difetto doverà avvisare la Carica Superiore , acciò siano espulsi gl' incapaci , e ne siano dà Mercanti medesimi surrogati di più abili , rimesso per questo à medesimi l' obbligo di pagarli , e l' arbitrio di convenir della Mercede .

Altra ben' importante ispezione d' un Priore esser deve , che un Bastazo non abbia à fare più di quello può fare aggiustatamente , e per questo è limitata dalle Leggi la quantità de Colli , e de Capi , che può avere sotto di sè , per maneggiare adeguatamente il tutto ; la quale commisurata alle proporzioni del Commercio di Corsù vi resta quì sotto dichiarita , preavvertendovi , che nessun Bastazo può avere ò più , ò meno Colli degl' assegnati , e che il Priore mancando à questa parte è soggetto alla pena di Ducati dieci per ogni Bastazo , che fosse trovato di meno , la qual pena è applicata all' Accusatore .

Ogni Bastazo dunque potrà avere per suo maneggio , e non più in qualunque Contumacia , raguagliando pratica con pratica , e Colli con Colli .

Colletti 60. in vece delli Colli 40. , che quì à cadauno s' assegnano , perche di mole maggiore .

Balle di Coltre 20. l'una Num. 40.

Balle di Tapedi 20. per cadauna Num. 40.

Balle Salonichi di 40. Pezze per cadauna Num. 40.

Balle Sengone , ò con pelo , ò senza di 10. capi l'una N. 40.

Balle Capoti , che siano di cinquanta Capotti grandi , oppur di cento de piccoli Num. 40.

Balle Filzade , ò Schiavine di 20. per cadauna Num. 40.

E se alcuna , ò tutte le sudette sorti in vece di capitar rinchiusse in Balle capitassero sciolte , s' hà dà assegnar à cadaun Bastazo tanto numero d' esse , quanto vengono à rendere le sudette Balle al Num. di 40.

Cuori di Buffalo , ò Manzo sechi Num. 7. in 800.

Cordovani di Morea , Janina , Delvino , Paramitia , Arta Migliara 8.

Balle di Lino di peso ogn' una di Libbre 1500. Num. 12.

Lana Migliara sei .

Balle di Bombafo crudo di peso di Libbre 50. per cadauna Num. 20.

Balle di Spongie di peso di Libbre 250. l' una Num. 20.

Colletti Tabacco Num. 150.

Potendosi con l' immersione totale in acqua corrente per 48. ore continue in sito opportuno, ò cautamente guardato liberar le Cere, e così ancora le Spongie sudette, resta libertà di preferire questa sorte d'espurgo al maneggio, il quale in ogni caso doverà esser fatto come dell' altre robe, che pongonsi a sboro à refusa.

All'efatto servizio de Bastazi Voi ben raccogliete, che è allegata la più esenziale ispezione, che abbiano le cose di Sanità; potendo la diligenza di questi scoprire ogni pericolo, e lasciarlo occulto la di loro trascuranza; onde per quanto possano esser inclinate à favor del Commercio per il possibile suo sollievo le vostre disposizioni, non hanno però arbitrio d'assen- tire à verun' altro metodo, perilechè in qualunque evento al- legherete la necessità dell' ubbidienza, che sete tenuto pre- stare in ogni tempo agl' Ordini Nostri.

A Bastazi tengono dietro li Vivandieri altra natura di Ser- venti, che per quanto abbiamo d'essunto non è nota à quelle parti, e tanto più si rende necessaria quanto, che troviamo reclamato dà Mercanti sopra la spesa della Barca solita tra- ghettare per portar Vittuarie al Lazaretto, che è anche sta- ta trovata superflua.

L'esempio rende sempre facile l'imitazione. Quì concorrono Vivandieri à gara per somministrar Viveri à Lazaretti, & à Bastimenti con la sola utilità di vender ogni cosa un Soldo più per Lira di quel che prescrivono l'ordinarie Tariffe per il Con- sumo della Città, e come di ciò siamo persuasi farne cenno all' Eccellentissimo Signor Proveditor Generale, così confidiamo possa dalla di lui maturità essere rinvenuto questo, ò un equi- valente provvedimento.

Potendo dunque succedere, che si stabiliscano anche colà Vivandieri, ò che in altro modo si trovi la via di far giungere li provvedimenti à quelli che esistono in Contumacia, voi non admetterete in tale figura senza il necessario Mandato chiun- que fosse destinato.

Il Vivandiere se sia necessità, che smonti à terra hà da star

a quella Porta , che gli farà assegnata , e fuori delle Stangate per metter nel recinto d'esse i Viveri , acciò possano li Passeggieri sodisfarsi nella scelta . Voi sempre presente doveranno capitar le Contumacie ad una ad una , accompagnate sempre dal loro Guardiano , à provedersi , e si provederanno con li dovuti riguardi .

Due volte al giorno capitar doverà immancabilmente esso Vivandiere , acciò non restino li Passeggieri angustiati , & avrete attenzione , che portino robe di buona qualità , e le vendino al sopra limitato prezzo .

Nel porgere i Cibi, e nel ritrar il pagamento avvertirete, che il Cambio segua senza alcun sconcerto. Deve servirsi il Vivandiere d'una Cesta acconcia sopra un Legno lungo trè in quattro braccia , e con quella far giongere à Contumacianti il provvedimento , dà medesimi ricevere il denaro in sodisfazione , quale prima d'essere toccato dal Vivandiere doverà esser posto nell'Acqua falsa , ò nell' Aceto , di cui doverà esser provveduto , sendovi pur Legge ; ch' obbliga il Vivandiere ad alborare un picciolo Stendardo nella sua Barca per un particolare suo distintivo .

La vostra presenza è necessaria per più capi in tali congiunture , mà particolarmente per invigilare , che dà Vivandieri medesimi non venga cooperato ad alcuna contrafazione , e sopra tutto non segua per mezzo loro alcun trasporto di robe da' Lazaretti , sendo voi tenuto di partecipar ogni inconveniente , che intorno ad essi , ò per loro causa succedesse , alla Carica Superiore per il dovuto compenso .

Dà questo dettaglio , che vi s'è fatto possiamo supporvi adeguatamente illuminato del peso , che seco porta la Carica di Priore d' un Lazaretto , la quale hà sue proprie l' incombenze accennatevi non solo , mà tutte quelle , che sono demandate all'esecuzione de Ministri , ò de Serventi ; e dinotandovi tutto ciò li pericoli , quali possono succedere , e si restringono all' impedire per qualunque modo , che resti alterato quel metodo stabilito dalla lunga esperienza , necessario per desumere fondata sicurezza , che le Persone , Robe , e Merci , quali vengono agl'Espurghi non siano contaminate dà alcuna infezione , dovete essere preavvertito , che dipendendo dalla vostra vigilanza il divertire li pericoli istessi hà dà dipendere
dalla

dalla vostra risoluzione l'impedire gl' effetti . Per questo venendo à seguire alcuna mescolanza de liberi to' sani ò per maneggio di robe , ò per pratica avuta per qualunque mezzo con persone , Voi avete à mettere immediatamente li sani alla condizione de sospetti ; indi del succeduto raguagliar la Carica , dà cui dipenderete , & attenderne l' approvazione , essendo data libertà a' Ministri di Sanità di cautelare i riguardi con istantanei provvedimenti , per dipendere poi dall' approvazione , ò dalla disapprovazione di chi comanda .

Resta solo à dirvi , che come obbligo preciso d' un Priore si è di manifestare , e partecipare pontualmente ogni , e qualunque inconveniente , che succeda contro a' riguardi di Sanità , così esenzialissimo sopra tutti è quello di partecipare le malatie , e le Morti , che succeder possono ne Lazaretti .

Sono queste del pari riflessibili e ne Passeggieri , che scontrassero Contumacia , e ne Ministri , Serventi , ò altri , che in qualunque modo hanno comunicazione con essi , ò intervengono alla contrettazione , e maneggio delle robe sospette , mentre non si scopre con altro mezzo la Peste , se non dal vederne attaccati li sani .

Per questo amalandosi chi si sia ne Lazaretti , per quanto aver possa benigno aspetto di puramente naturale quel male deve aver si sempre in timore di pericoloso ; e la prima cosa si è separare più che sia possibile dagl' altri l' Infermo per evitare la comunicazione ; la seconda portarne sollecito l' avviso alla Carica , che soprintende , perchè possa essere visitato da Medici destinati , e devenirsi alle deliberazioni opportune .

In caso che questi peggiorasse notabilmente , ispezione precipua d' un Priore esser deve , che non manchi ogni opportuno necessario Suffragio all' Anima , facendo racordar all' Infermo la Confessione , e facendo preventivamente allestire quello che avesse ad udirla , se il caso fosse inopinato , regolandosi sempre con li dovuti riguardi di Sanità ; In caso poi permettesse il Male , che haveessero luoco le formalità dovute , dipenderà dagl' ordini , che doverà ricercare , e gli saranno datti , acciò in grembo d' un luoco soggetto alla Giurisdizione di questo Magistrato nessun venga à mancare per quanto sia possibile senza il massimo delli aiuti .

Data la mano alla spirituale , anche le mondane formalità devo-

devono avere il suo luogo in tale congiuntura, onde volendo alcuno disporre con Testamento delle cose sue è provveduto che essendovi Cappellano Attuale del Lazaretto per Celebrare la Messa à Contumacianti, che pur esser deve ispezione d'un Priore, che quando non vi fosse Stabile, non manchi almeno ne Giorni Festivi, questo abbia à Scrivere il Testamento, e Scriverlo in un Libro con l'assistenza d'esso Priore, e di cinque Testimonii almeno de più accreditati, quali abbiano à star presenti à tutta la formazione d'esso Testamento, e Sottoscrivere di proprio pugno à maggior chiarezza della verità, registrando il Nome, e Cognome distintamente di quelli, che Scrivere non sapessero, e facendolo sottoscrivere dà altri per loro conto.

Non essendovi Capellano doverà scriverlo il Priore istesso con tutte le forme sopra espresse, non potendo però esso Capellano, ò Prior, nè altri Salariati del Lazaretto essere istituiti Commissarii, Legatarii, ò venir in qualunque modo dà Testatori beneficiati, e dovendosi intender nullo in ordine alle Leggi in tale materia qualunque beneficio venisse loro per tal modo lasciato; E perche è di dovere, che tanto l'uno, come l'altro abbiano della facitura d'esso Testamento la ricognizione corrispondente, doverà questa di tempo in tempo essere decretata dalla Carica Superiore, nè potranno in altra forma riceverla.

Il Libro poi, in cui registrar devonfi li sudetti Testamenti doverà essere fedelmente, e gelosamente dal Priore, istesso custodito, e terminata la Carica consignato con Ricevuta al Prior successore, perche ne sia reso conto in ogni tempo.

In caso però, che alcuno de Testatori desiderasse un Pubblico Nodaro doverà essere ricercato, come s'accennò ad altro passo, e con i dovuti riflessi à tempi, & alle congiunture potrà venir concesso, salvi però sempre li riguardi della Salute, che pur nelle visite del Medico devono esser osservati.

Se alcuno venisse à morir ne Lazaretti non deve il Priore permettere, che il Cadavere, non che sotterrato, nè pur sia tocco dà alcuna persona, se prima non farà stato veduto, & esaminato dal Medico del Magistrato, per il chè doverà immediatamente partecipar la detta Morte, acciò immediatamente segua la visione sudetta, e licenziato, che sia il Cor-

po, farà che da quelli della stessa Contumacia sia portato a seppellire nel Cimiterio del Lazaretto con la dovuta riserva, e nudo dà qualunque invoglio.

La Fossa in cui deve esser riposto, sarà pur fatta dà quelli della stessa Contumacia, profonda, se si può, brazza due, ò più se fosse possibile; e se li Cadaveri fossero infetti, farà il Priore, che siano coperti con Calce viva, cosicchè restino intieramente consumati, indi venga otturata la Fossa con terra conforme al solito.

Subito seguita la Morte del sopraindicato Infermo farà il Priore l'Inventario alla presenza del Guardiano della Contumacia, e di due, ò trè più accreditati Testimonii d' ogni cosa distintamente, che havebbe lasciata, niente immaginabilmente eccettuato, la qual nota trasmetterà immediatamente alla Carica Superiore, fattone prima il registro in Libro, senza gl' ordini della quale non potrà in modo alcuno disporre d' alcun' effetto.

Essendovisi già accennata la particolarizzazione, che deve esser fatta di tutti tali accidenti di Malatie, e di Morti, del tempo, che infirmassero, risanassero, ò morissero Passeggieri, Guardiani, Bastazi, ò altri che avessero parte in Contumacie, nelle Fedi, che preceder devono ò il voltar, ò il finir delle Contumacie, è superfluo il ripeterlo.

Resta à parlare del vostro Salario, poichè da quanto vi s' è detto fin' ora rilevar potete la qualità del vostro impegno, e prima di parlar d' esso convien accennar alcuna cosa de passati sconcerti, quali hanno dato motivo all' Eccellentissimo Senato di far elettiva questa Carica, e di dar nuovo sistema à quel Lazaretto.

Due funzioni fù sempre solito di prestare il Priore del Lazaretto di Corsù. Quella d' Esattore, e quella di Soprintendere à Sbori, & alle Contumacie. D' Esattore rispetto agl' Affitti, che sono tenute pagare per la loro Stalia le Merci al Pubblico à quella parte; e di Priore rispetto alle pure incombenze di Sanità: E l' una, e l' altra di queste figure doverete pur voi sostenere, rascuotendo per conto Pubblico gl' Affitti istessi, à tenore della Tariffa, che dall' Eccellentissimo Signor Proveditor Generale è stata in tal proposito maturata, e trasmessa, à metodi della
quale

quale doverete in tutto , e per tutto conformarvi intieramente ; eseguendo poi ciecamente ciò , che nelle presenti Commissioni , vi resta ingiunto per le ispezioni di Sanità .

Motivo à lunghi dissidii , dà quali è stata provocata la decisione , hà dato l'arbitrio , che pretendeva avere il Priore di poner esso i Bastazi , come s' è accennato , con aggravar doppiamente i Mercanti , quando non fossero piene le Stalie , e la pretesa d' una Barca per il patticolare suo servizio , oltre quella , che vien provveduta dal Pubblico . S' è dato alla radice con deliberare , che li Mercanti destinino essi li Bastazi , quali però esser devono capaci di suplire adeguatamente alle funzioni de Lazaretti , e li paghino essi con quella Giornaliera Mercede , che fosse propria , senza che abia altra ispezione il Priore , fuorchè quella di soprintendere , che prestino il pontuale dovuto servizio ; Per la Barca poi , dovendo credere , che quella la quale vien supposto esser provveduta dal Pubblico , supplir possa al vostro bisogno per gl' ordini , e le esecuzioni , dovendo essere provveduto in qualche modo , ò dietro l'esempio di quel , che si pratica à questa parte , ò con qualch' altro suffraganeo ripiego , perche vi sia chi di continuo somministri il necessario alle persone esistenti ne Lazaretti , doverà intendersi cessata anche sopra un tal punto la contesa .

Il peso di Ducati cento , e vinti annui infisso à tale Carica , per la grazia , che vi è annessa , è levato ; dovendo supplire in vita de graziati attualmente la Pubblica Cassa , e doppo la loro morte rimanere la grazia istessa estinta ; cosicchè contento unicamente del Salario , che vi resta destinato , senza lasciarvi arbitrio d' esigere nè contribuzione di forte , nè donativo , nè sotto qualunque pretesto alcun provecchio , averete à far uso del solo Salario , riputato sufficiente al decoroso vostro mantenimento , per la conformità , che viene ad avere con quello degl' altri Priori , per il vantaggio della Valuta , in cui vi deve esser pagato , e per esser dichiarato esente dà qualunque aggravio di Decime , e d' ogn' altra natura .

Rascuoterete dunque mensualmente Ducati vinticinque in Cechini d' Oro , col raguaglio sempre al loro valore di
Came-

Camera in Lire 36. , e questi pontualmente dalla Pubblica Camera, nè altro immaginabile provecchio procacciarvi dovrete.

Gode un particolare privileggio il Salario d' un Priore di Lazaretto di non poter esser per qualunque modo sequestrato, nè impedire sotto qualunque pretesto l' esazione, e ciò à motivo, che non manchi ad esso il necessario suo provvedimento, dal chè nè viene, che non può il Priore istesso fare d' esso alcuna obbligazione sotto qualunque nome, e colore, la quale, in caso venisse fatta, deve intendersi nulla, e di niun valore.

Chiudonfi con ciò le vostre Commissioni ritratte sull'idea di quelle, che servendo di norma alla dirrezione di questi Lazaretti diventano Legge per gl' altri. Quanto importanti l' osservarle, & il preterirle ve lo indicherà l' ultimo Capitolo del Capitolare, che vi farà consignato, come la Matrice, dà cui sono desunte le presenti Istruzioni, e Regolazioni; doppo di che non ci rimane altro, che eccitarvi alla sollecita partenza, e desiderarvi col buon viaggio una buona riuscita di vostra intrapresa.

Data dal Magistrato Eccellentiss. alla Sanità li 2. Agosto 1726.

Bernardino Leoni Montanari
Avvocato Fiscale.





